

ALLEGATO 3
PATTO DI INTEGRITA'

Indice

Art. 1. - Oggetto

Art. 2. - Principi e finalità

Art. 3. - Obblighi dell'Operatore economico

Art. 4. - Obblighi della Stazione appaltante

Art. 5. - Violazione del Patto di integrità

Art. 1. - Oggetto

Il presente Patto di integrità – P.I.A. - ALLEGATO 3 del BANDO di ABILITAZIONE - è valido e vincolante per l'Operatore economico dal momento dell'invio della Domanda di Abilitazione al ME-PAT e per tutta la durata dell'abilitazione stessa ed integra il Contratto tra i Fornitori e i Punti Ordinanti, conclusivo del procedimento di RdO nell'ambito del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT).

Con la sottoscrizione della Domanda di Abilitazione, l'Operatore economico dichiara di avere piena e completa conoscenza e di accettare incondizionatamente il presente Patto di Integrità.

Ogni eventuale controversia inerente al presente Patto di Integrità sarà risolta in conformità a quanto previsto dal Bando di Abilitazione, dai Criteri e modalità di utilizzo del Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT), dalle Condizioni generali di contratto (C.G.C. – ALLEGATO 2 del BANDO di ABILITAZIONE) ovvero dalle condizioni di contratto inerenti alla procedura di acquisto in cui sorge la controversia.

Art. 2. - Principi e finalità

1. Il presente Patto d'integrità è un accordo fra la Stazione appaltante e gli Operatori economici che, ai sensi dell'art. 1 - comma 17 - della legge 6 novembre 2012, n.190 ed agli artt. da 1 a 5 del D.lgs. n. 36/2023, vincola i contraenti a improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, correttezza e trasparenza in tutte le fasi dell'appalto, dalla partecipazione alla esecuzione contrattuale.

2. Gli obblighi derivanti dal presente Patto d'integrità si estendono anche:

- a) a tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio, nel caso di consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei di imprese;
- b) ai soggetti ausiliari degli operatori economici che, in sede di offerta, dichiarino di ricorrere all'istituto dell'avvalimento.

Art. 3. - Obblighi dell'Operatore economico

L'Operatore economico si impegna a:

- a) garantire il rispetto del Bando di abilitazione e relativi allegati e della documentazione inerente le singole RDO, sia con riferimento alle attività connesse all'abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia Autonoma di Trento (ME-PAT), sia con riferimento alla partecipazione alle procedure di acquisto;
- b) non attuare condotte finalizzate ad influenzare il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto dei documenti di gara al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da

parte della Stazione appaltante;

c) fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, segnalare tempestivamente alla Stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente;

d) segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Stazione appaltante, anche attraverso l'istituto del whistleblowing, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del contratto, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa;

e) non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e di non accordarsi con altri partecipanti alla procedura di affidamento per porre in essere intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

f) comunicare tempestivamente, nel corso dell'esecuzione del contratto, tutte le variazioni inerenti l'assetto societario;

g) rispettare rigorosamente le disposizioni vigenti in materia di obblighi sociali e di sicurezza del lavoro;

h) informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

l) rispettare quanto previsto all'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. n. 165/2001;

m) segnalare situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui sia a conoscenza, relativamente al personale della Stazione appaltante;

n) sottoporre identico patto di integrità ai propri subcontraenti e subappaltatori/ausiliari, esigendone l'accettazione.

2. Nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi di cui al comma 1 sono a carico del Fornitore, per quanto compatibili, a seguito dell'esplicito rinvio ai contenuti del presente Patto nel contratto sottoscritto con la Stazione appaltante.

3. Con particolare riferimento ai contratti emessi dalla Provincia autonoma di Trento, il Fornitore si impegna altresì a:

a) rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

b) inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga

a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Il subappaltatore/subcontraente si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti e collaboratori la politica per la prevenzione della corruzione di cui al punto 5.2 della norma UNI ISO 37001:2016 approvata dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 121 di data 31 gennaio 2023, resa disponibile nel portale Amministrazione trasparente al link:

https://trasparenza.provincia.tn.it/pagina769_prevenzione-della-corruzione.html

- c) inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente alla Provincia autonoma di Trento ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente",
- d) rispettare, nell'espletamento del contratto, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto. In particolare, nei contratti sottoscritti con la PAT verrà inserito il seguente articolato:
- 1) Il Fornitore, con la sottoscrizione del contratto, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Provincia Autonoma di Trento che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa Provincia nei confronti del medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.
 - 2) Il Fornitore, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto, si impegna, ai sensi dell'art. 2 del Codice di comportamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1217 di data 18 luglio 2014, ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento stesso.
 - 3) Il Fornitore dichiara che l'Amministrazione provinciale gli ha trasmesso, ai sensi dell'art. 18 del Codice di comportamento sopra richiamato, copia del Codice stesso e dichiara di averne preso completa e piena conoscenza. L'appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.
 - 4) L'Amministrazione provinciale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto instaurato, contesta, per iscritto, le presunte violazioni degli obblighi previsti dal Codice di comportamento ed assegna un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali osservazioni e giustificazioni.
 - 5) L'Amministrazione provinciale, nel rispetto dei criteri indicati dalla Circolare del Dirigente di

APAC n. Prot. S171/16/384752/3.5/2016 di data 19 luglio 2016, esaminate le eventuali osservazioni/giustificazioni formulate, ovvero in assenza delle medesime, dispone, se del caso, la risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti.

6) Il Fornitore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 4. - Obblighi della Stazione appaltante

1. La Stazione appaltante si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi. In particolare, la Stazione appaltante assume l'impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

2. La Stazione appaltante si impegna inoltre a diffondere puntualmente la conoscenza del Patto d'integrità tra il proprio personale, i propri collaboratori e consulenti, a qualsiasi titolo impiegati nell'espletamento delle procedure di affidamento e nell'esecuzione dei relativi contratti.

Art. 5. - Violazione del Patto di integrità

1. La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'Operatore economico interessato.

2. La violazione da parte dell'Operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti a suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione e la fase in cui la stessa è accertata:

- l'esclusione dalla procedura di affidamento;
- la risoluzione di diritto dal contratto stipulato con applicazione delle eventuali penali previste dal medesimo, salvo il risarcimento del danno ulteriore;
- sospensione dell'abilitazione al Mercato Elettronico della Provincia autonoma di Trento (ME-PAT) per un periodo di tempo da 3 mesi a 2 anni, con conseguente esclusione ed impossibilità di partecipare alle procedure di acquisto nell'ambito del Mercato Elettronico medesimo;
- segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.